

**DURANDO.** Non è per oppormi all'ordine del giorno, perchè nessun militare può opporsi a che si riconosca pubblicamente il merito di quegli che avrà fatto sacrifici per la patria, ma perchè non posso a meno di spiegare il mio voto; e parmi difficilissimo, anzi improbabile che si possa venir a verificare. . .

**TECCHIO.** (*Interrompendo*) Credo che non vi possa essere ordine del giorno più moderato del mio, perchè ivi non dico nemmeno che ci siano stati dei benemeriti: ivi dico soltanto che abbiasi ad esaminare *se e quale* sia il merito. (*Voci di approvazione che coprono la voce dell'oratore*)

(Messo ai voti quest'ordine del giorno, viene approvato.)

**PRESIDENTE.** Leggerò nuovamente alla Camera lo scritto stato depresso ieri sul tavolo della Presidenza dal signor deputato Quaglia, portante alcune interpellanze al signor ministro della guerra.

Il signor deputato Quaglia vorrebbe indirizzare al signor ministro della guerra le seguenti interpellanze:

1° Quando intenda di rassegnare la legge sull'avanzamento militare, promessa espressamente colla legge 12 novembre 1848, e come questa sia stata applicata;

2° Quando intenda di revocare la disposizione della circolare n° 3658, 30 ottobre scorso, per la parte che riguarda lo stato dei soldati temporari.

Ora prego il signor ministro della guerra di indicare quale sia il giorno in cui egli creda di poter rispondere a queste interpellanze.

**DELLA ROCCA,** ministro della guerra. Io penso che essendovi ora molti affari più urgenti a discutere si possa fissare il giorno, per esempio, di giovedì o venerdì venturo.

**QUAGLIA.** Aderisco pienamente, qualunque sia il giorno che venga determinato.

**PRESIDENTE.** Allora il giorno di giovedì venturo resta fissato per le risposte del signor ministro della guerra alle interpellanze del signor deputato Quaglia.

#### RELAZIONI DI PETIZIONI.

**PRESIDENTE.** Ora l'ordine del giorno porta la relazione delle petizioni; invito i signori relatori a salire alla ringhiera.

(*Il relatore Farina sale alla ringhiera; alcuni deputati si alzano ed altri escono.*)

Prego i signori deputati a non assentarsi, perchè la Camera deve essere in numero per deliberare sulle petizioni. (*Bisbiglio*)

**FARINA,** relatore. Prime s'offrono la petizione 426, presentata alla Camera il 30 ottobre 1848 dai creditori della ditta fallita *Fratelli Favale tipografi ed impresari dei regi teatri*, e la petizione 478, presentata dalla signora Metilde Favale a nome della nuova ditta *Giuseppe Favale e comp.* il 13 novembre dello stesso anno, le quali concernono le rispettive pretese di diritto ad effettuare la stampa della gazzetta ufficiale del regno dipendentemente da contratti e considerazioni nelle rispettive suppliche accennate.

La Commissione, considerando che non ispetta alla Camera entrare nella discussione e nella disamina delle pretese di diritto dipendenti da patti e convenzioni di privati, essendo tali ricognizioni esclusivamente riservate ai competenti tribunali, propone alla Camera di adottare l'ordine del giorno su tutte e due le petizioni.

(La Camera approva.)

CAMERA DEI DEPUTATI - II Sessione, 1849 - Discussioni

17

La petizione 582 venne annunciata alla Camera l'11 dicembre scorso, ed è di quindici abitanti di Castellaro, provincia di San Remo, i quali, narrando essere stati aggravati nella denuncia del valore dei loro beni, fatta dal Consiglio comunale di quel luogo, e relativa all'imprestito obbligatorio, e d'aver in seguito dell'aggravio loro fatto nella denuncia medesima ricorso alle autorità competenti, e non ascoltati la prima volta, aver replicato, concludono non ostante che la Camera dichiari che i ricorrenti non sono tenuti al prestito obbligatorio, e che si debba procedere all'estimo dei loro beni.

La Commissione, considerando che nella legge relativa al prestito obbligatorio è indicata la via da tenersi da coloro che si credono aggravati nelle contribuzioni al prestito loro addossate; che vi sono anche indicati gli opportuni procedimenti, e che questa via non è ignota ai ricorrenti, poichè dichiarano essi stessi d'averla esperita, e di attendere il risultato dei loro richiami, credette non rimanere alla Camera a prendere altra deliberazione se non se quella di passare su quella petizione all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

La petizione 583, annunciata alla Camera l'11 dicembre 1848, è di certo Emilio Timon di Lanusei, che rappresenta essere le due prigioni di quella provincia distanti l'una due ore e mezzo, l'altra dodici ore dal capoluogo della provincia, nel quale esiste il tribunale che prende conoscenza dei reati e dei crimini che si commettono in quella giurisdizione, per cui, atteso il pessimo stato delle vie e la mancanza dei ponti sui fiumi, talvolta avviene che i rei non possono presentarsi al tribunale nel giorno dei dibattimenti, e gli ufficiali che li accompagnano soffrono incomodi e disagi gravissimi; supplica quindi affinchè la Camera promuova dal Governo il pronto stabilimento in quel capoluogo di provincia delle carceri che sono necessarie.

I motivi addotti dal ricorrente, quando siano verificati i fatti, sembrando meritevoli di riguardo, la Commissione propone l'invio della petizione ai ministri di grazia e giustizia e dell'interno, affinchè possano appunto accordarsi fra di essi.

(La Camera approva.)

Il notaio Luigi Manunta di Cagliari, settuagenario, sporse due petizioni portanti i numeri 671 e 844, colle quali annunzia avere, per mezzo del guardasigilli, trasmessa una supplica a S. M., nella quale, dolendosi di essere stato posposto a certi Calamida e Bidan, meno anziani di lui nel posto di sotto-segretario del magistrato d'appello di Cagliari, mentre egli fu destinato a quello di Sassari, instava perchè a Sassari si facessero andare i meno anziani di lui. Ma invitato dal guardasigilli a portarsi alla avuta destinazione in Sassari, replicò supplica per rimanere collo stesso appuntamento in Cagliari. Allora gli venne risposto non farsi luogo alla domanda. Nel frattempo presentatosi all'intendente generale di Cagliari perchè gli fosse spiccato il mandato mensile del suo appuntamento, gli fu prescritto si dirigesse all'intendente di Sassari, e da quest'ultimo, con ordinanza d'ufficio, gli venne risposto si indirizzasse all'azienda degli interni. Di tale decisione lagnossi il Manunta, e pretendendo che la disposizione dell'editto 23 dicembre 1849 autorizza gli intendenti alla spedizione dei mandati per un bimestre, chiede che venga dalla Camera provveduto.

La Commissione, osservando che l'articolo 1 della legge 23 dicembre 1848 accorda bensì ad ogni capo di dicastero la facoltà di provvedere pel primo bimestre al pagamento delle spese di indole fissa comprese nel progetto di bilanci preparati dall'azienda od aziende da esso dipendenti, ma che capo di dicastero non può certamente considerarsi un intendente